



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie  
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

*Roma, data del protocollo*

- Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali  
del Governo  
LORO SEDI
- Al Sig. Commissario del Governo per la  
Provincia Autonoma di  
TRENTO
- Al Sig. Commissario del Governo per la  
Provincia Autonoma di  
BOLZANO
- Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta  
AOSTA
- Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Servizio lavoro e pari opportunità  
TRIESTE
- Alla Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione  
19 – Uff. Lavoro Isp. Lavoro  
BOLZANO
- Alla Provincia Autonoma di Trento Dipartimento  
Servizi Sociali – Servizio Lavoro – Uff.  
Mercato del Lavoro  
TRENTO
- Alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale  
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del  
Lavoro  
PALERMO



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**

**Direzione Centrale per le Politiche Migratorie  
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

All' Ispettorato Nazionale del Lavoro  
ROMA

e, p.c.

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali -  
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle  
Politiche dell'Integrazione  
ROMA

All' Agenzia delle Entrate  
Divisione Servizi – Settore Procedure  
[div.serv.procedure@agenziaentrate.it](mailto:div.serv.procedure@agenziaentrate.it)  
ROMA

All'INPS- Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Direzione Generale delle entrate  
Direzione Centrale tecnologia, informatica e  
innovazione  
ROMA

All'INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione  
contro gli Infortuni sul lavoro  
ROMA

Alla Direzione Centrale per la programmazione e i  
servizi generali  
Ufficio II – sistema informatico del  
Dipartimento  
SEDE

**OGGETTO:** Art. 22, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e s.m.i.- generazione del codice fiscale provvisorio sul sistema SPI 2.0. - indicazioni operative

Si fa seguito alla circolare prot. 0005961 dell'8 agosto 2022 (all. 1) relativa al decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” convertito



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie  
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con la quale sono state diramate ulteriori indicazioni operative in merito agli adempimenti del datore di lavoro del lavoratore a seguito del rilascio del nulla osta.

Al riguardo, si comunica che, stante l'avvenuta implementazione, in raccordo con l'Agenzia delle entrate, dei sistemi informatici di rispettiva pertinenza è ora possibile il rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore in una fase temporale anteriore alla firma del contratto di soggiorno.

Si allega, pertanto, la scheda tecnica del flusso di lavorazione (all. 2) in base alla quale il sistema SPI 2.0, in dialogo con i sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate, provvederà automaticamente alla generazione del codice fiscale provvisorio per le istanze nei confronti delle quali sia stato rilasciato il visto d'ingresso.

La funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio è operativa dal 25 settembre u.s. e, al fine di darne notizia agli utenti, sono stati inseriti sia sul lato SPI del portale telematico (ad uso degli operatori degli Sportelli Unici) che sul lato ALI (ad uso dell'utenza) appositi avvisi informativi.

Il rilascio del codice fiscale sarà visualizzabile sul portale ALI dal datore di lavoro, che avrà cura quindi di informare lo straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio.

**Viene, pertanto, a cessare la procedura di cui alla citata circolare prot. 0005961 dell'8 agosto 2022, in virtù della quale ai fini dell'attribuzione del codice fiscale il lavoratore doveva recarsi personalmente presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.**

Permane, invece, la necessità per il datore di lavoro, a fronte del rilascio del codice fiscale provvisorio, di **provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS.**

All'atto della presentazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la registrazione dell'ingresso, sarà possibile convertire il codice fiscale provvisorio in definitivo.

Resta inteso che qualora il datore di lavoro non abbia ritenuto di assumere il lavoratore prima della firma del contratto di soggiorno, effettuando autonomamente la comunicazione obbligatoria all'INPS, la firma del contratto medesimo da parte del datore di lavoro e del lavoratore a seguito della convocazione presso lo Sportello Unico, comporterà la generazione automatica del codice fiscale definitivo e della comunicazione obbligatoria.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie  
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Gli Sportelli Unici di Codesti Uffici sono pregati di sensibilizzare i datori di lavoro (tramite gli indirizzi mail ovvero i recapiti telefonici forniti), nonché i lavoratori che dovessero richiedere informazioni circa la nuova procedura.

Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla scheda tecnica potranno essere inviate all'indirizzo mail [ufficioinformatico.dlci@interno.it](mailto:ufficioinformatico.dlci@interno.it).

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
DIRETTORE CENTRALE

M. Forte



*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

*Roma, data del protocollo*

**AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA**  
**LORO SEDI**

**AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER**  
**LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**  
**LORO SEDI**

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**AOSTA**

**ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**Servizio lavoro e pari opportunità**

**TRIESTE**

**ALLA PROVINCIA DI BOLZANO**  
**Ripartizione 19 – Ufficio Lavoro Isp. Lavoro**

**BOLZANO**

**ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

1. Dipartimento Servizi Sociali
2. Servizio Lavoro
3. Ufficio Mercato del Lavoro

**TRENTO**

**ALLA REGIONE SICILIANA**

**Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali**  
**e del lavoro**

**PALERMO**



*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

E, p.c.

**ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Divisione servizi – Settore procedure  
[div.serv.procedure@agenziaentrate.it](mailto:div.serv.procedure@agenziaentrate.it)

**SEDE**

**ALL'INPS – Istituto Nazionale della previdenza sociale**  
Direzione Generale delle entrate  
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica  
e Innovazione

**ROMA**

**ALL'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione  
contro gli infortuni sul lavoro**

**ROMA**

**ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA  
PROGRAMMAZIONE E I SERVIZI GENERALI**  
Ufficio II – Sistema Informatico del Dipartimento  
[ufficiovi@pecdci.interno.it](mailto:ufficiovi@pecdci.interno.it)

**SEDE**

**OGGETTO:** Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”. Artt.42-45 “ *Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*”- ulteriori indicazioni operative.-



*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

Si fa seguito alle circolari di questo Dipartimento AOO STAFF prot 0007131 del 23 giugno u.s. e prot. 5113 del 24 giugno 2022 con cui , alla luce della normativa sopra indicata, sono state fornite indicazioni operative ai fini del rilascio dei nulla osta riguardanti le istanze del decreto flussi 2021 in formato cartaceo, quindi extra sistema SPI, con l'invio a ciascuno di codesti Uffici degli elenchi con le pratiche da definire.

Al riguardo, dopo il rilascio dei nulla osta, è necessario ora di richiamare l'attenzione su quanto previsto dal paragrafo 4 della citata circolare prot. 5113 del 24 giugno u.s. "ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE A SEGUITO DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA ", il quale prevede che *"in considerazione della previsione secondo cui il rilascio del nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa (art. 42, comma 2), il datore di lavoro, acquisito il documento, dovrà consegnarne copia al lavoratore e provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS, mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale provvisorio presso l'Agenzia delle Entrate"*.

Proprio con riferimento al rilascio del codice fiscale ai lavoratori stranieri cui sia stato rilasciato il nulla osta, si comunica che sono intercorsi contatti con l'Agenzia delle Entrate al fine di definire una procedura che consenta ai predetti lavoratori di acquisire tale documento, necessario sia per consentire l'attività lavorativa, sia ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, unitamente al datore di lavoro, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

In tale ottica, si è concordato di procedere secondo gli step seguenti:

- 1 - L'Ufficio Informatico di questo Dipartimento avrà cura di inviare alla sede nazionale dell'Agenzia delle Entrate i file contenenti gli elenchi dei nulla osta rilasciati;
- 2 - L'Agenzia delle Entrate porrà a disposizione dei propri Uffici Territoriali tali file, al fine di verificare l'autenticità del nulla osta esibito dal cittadino straniero in sede di richiesta di attribuzione del codice fiscale;
- 3 - **Gli Sportelli Unici per l'Immigrazione** avranno cura di invitare il cittadino straniero cui è **stato rilasciato il nulla osta a recarsi presso l'ufficio della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate per il rilascio del codice fiscale. direttamente tramite e mail o recapito telefonico**



*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

che il cittadino stesso dovesse aver fornito, oppure incaricando il datore di lavoro di informare il lavoratore della procedura in argomento:

- 4 – il cittadino straniero, munito del nulla osta, nonché del passaporto o di altro documento di identità, si recherà all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate per richiedere l'attribuzione del codice fiscale; qualora lo straniero stesso non fosse in possesso di altro documento di identificazione, l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate lo rinvierà allo **Sportello Unico per l'Immigrazione** che potrà, se del caso, accertare l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 42, comma 7 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73;
- 5 – l'operatore dell'Agenzia delle Entrate verificherà la corrispondenza dei dati indicati sul nulla osta con quelli presenti negli elenchi di cui al punto 1 e con quelli riportati sul passaporto e, in caso di riscontro positivo, procederà all'attribuzione del codice fiscale;
- 6 - se i dati riportati sul nulla osta non corrisponderanno a quelli degli elenchi di cui al punto 1, l'operatore dell'Agenzia non procederà all'attribuzione del codice fiscale e la posizione verrà segnalata allo **Sportello Unico per l'Immigrazione** competente;
- 7 – nel caso in cui lo straniero presentasse un nulla osta non presente negli elenchi di cui al punto 1, l'operatore dell'Agenzia verificherà la regolarità del passaporto e la data di rilascio del nulla osta; qualora quest'ultima fosse posteriore alla data di fornitura degli elenchi, l'Agenzia rinvierà lo straniero allo **Sportello Unico per l'Immigrazione** competente al fine di ulteriore verifica;
- 8 – lo **Sportello Unico per l'Immigrazione**, in caso di non accoglimento dell'istanza a conclusione dell'iter, segnalerà tale circostanza all'Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi – Settore procedure – Ufficio Archivio Anagrafico per eventuali interventi;
- 9 - Diversamente, in caso di accoglimento dell'istanza a conclusione dell'iter, lo **Sportello Unico per l'Immigrazione** acquisisce e riconcilia in procedura il codice fiscale dello straniero rilasciando la documentazione atta a richiedere il permesso di soggiorno alla competente Questura.



*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**

**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**

**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

10 – Infine, qualora i dati riportati sul nulla osta non dovessero coincidere con quelli presenti sul documento di identità, l'operatore dell'Agenzia rinvierà il cittadino straniero allo **Sportello Unico per l'Immigrazione** allo scopo di ulteriori verifiche.

Per quanto concerne, invece, la comunicazione obbligatoria che i datori di lavoro dovranno effettuare autonomamente all'INPS, si sensibilizzano codesti Uffici affinché, prima della convocazione delle parti ( datore di lavoro e lavoratore) per la firma del contratto di soggiorno, gli stessi datori di lavoro vengano informati del suddetto adempimento, con la procedura illustrata al punto 3 della presente circolare.

Tutto ciò premesso, codesti Uffici sono pregati, in relazione alla procedura sopra descritta, di voler avviare le opportune interlocuzioni preparatorie con gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

**IL VICE CAPO DIPARTIMENTO**

**DIRETTORE CENTRALE**

Mura Di Lillo  
LULLO  
05.08.2022  
15:28:12  
UTC



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**

**Direzione Centrale per la Programmazione e i Servizi Generali**

**Ufficio II: Sistema Informatico**

## LINEE OPERATIVE

### SPI 2.0 – GENERAZIONE CODICE FISCALE PROVVISORIO

In raccordo con i competenti uffici dell' Agenzia delle Entrate (AE), è stata resa operativa dal 25 settembre u.s. su SPI 2.0 una nuova funzionalità che consente il rilascio del codice fiscale provvisorio del lavoratore dopo l'avvenuta emissione del visto.

Tale codice fiscale sarà utilizzabile dal lavoratore ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 22 comma 6 bis d. lgs.n.286/98, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

In particolare, il sistema SPI 2.0, attraverso un dialogo con i sistemi informatici dell' Agenzia delle Entrate, provvederà automaticamente alla generazione del codice fiscale provvisorio per le istanze per cui è stato rilasciato il visto di ingresso.

L'avvenuta generazione del codice fiscale provvisorio sarà visualizzabile nello step “Codice fiscale”, nonché nello “Storico dati” delle singole domande.

CODICE FISCALE				
Cognome	Nome	Data di nascita	Sex	
Stato civile	Stato di nascita	Luogo di nascita estero		Emigrazione
Codice fiscale provvisorio		Codice fiscale		

In alcune casistiche (ad esempio, impossibilità di generazione del codice fiscale in relazione ad alcune informazioni o caratteri presenti nella domanda), a fronte di tale automatismo, potrà comparire – sia nello step “Codice fiscale” che nel tab “Storico dati” – un messaggio di errore con indicazioni espresse sulla successiva attività da porre in essere.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**Direzione Centrale per la Programmazione e i Servizi Generali**  
**Ufficio II: Sistema Informatico**

**STORICO MODIFICHE DATI PRATICA**

Nome utente	Sistema	Campo	Valore precedente	Valore attuale	Data modifica
ALI	...	...	...	...	21/02/2017 11:11
AS	...	...	...	...	21/02/2017 11:11
...	...	...	...	...	21/02/2017 11:11

Qualora un codice fiscale (provvisorio o definitivo) fosse già stato inserito in fase di presentazione della domanda – e dunque dovesse risultare già presente nello step “*Dati pratica*” – tab “*Lavoratore*”, non verrà generato un nuovo codice fiscale provvisorio.

**Il richiedente/datore di lavoro**, accedendo alla propria area riservata sul **Portale Servizi ALI** e ricercando la domanda di interesse, potrà visualizzare il codice fiscale provvisorio del lavoratore.

**Ricerca Domanda**

Seleziona tutte le domande da cercare

Data Inizio	Identificativo	Richiedente	Lavoratore/Congiunto	Stato	Tipo Modello	Azioni
20-09-2023 18 31:40	TNO105261662	...	...	...	...	[Icone]



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**

**Direzione Centrale per la Programmazione e i Servizi Generali**

**Ufficio II: Sistema Informatico**

Il codice fiscale del lavoratore è il seguente: **SCTMHL95E31Z200H**

PER ANAGRAFICA RICHIEDENTE O LAVORATORE / CONGIUNTO	PER STATO DOMANDA
Nome Richiedente	Stato domanda
Nome lavoratore / Congiunto	
Cognome Richiedente	
Cognome lavoratore / Congiunto	

All'atto del ricevimento del lavoratore presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la registrazione dell'ingresso, nell'apposita *step*, sarà possibile convertire il codice fiscale provvisorio in un codice fiscale definitivo tramite la selezione del pulsante "Genera CF".

Ulteriori informazioni sono disponibili al paragrafo 8.10 "Nuova Gestione Codice Fiscale" ed al paragrafo 11.8 "Gestione Codice fiscale - DF22" del manuale utente v.1.15, scaricabile dall'apposita sezione "Documentazione tecnica" presente nel sistema SPI 2.0.

SPI 2.0 Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

APPLICAZIONE SPORTELLO

CALENDARIO

TELEFONO

MEMORIA